

Coordinamento
Collegi Professionali
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
Regione Lombardia

Prot. n. 03/2015/DC/cg

Assessore Regionale alla Salute

Direttori Generali delle Aziende

E, p. c.

Presidenti Ordini FNOMCeO

Presidenti Collegi professionali IPASVI

Oggetto: presenza del professionista TSRM nell'attività radiodiagnostica complementare.

Il Presidente del Coordinamento dei Collegi dei Tecnici Sanitari Di Radiologia Medica (TSRM) della Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto disposto dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica con le circolari:

- 1. nº 30 del 02 ottobre 2012 e allegato; (in allegato)
- 2. n° 8 del 22 aprile 2014; (in allegato)
- 3. n° 2 del 21 gennaio 2015, (in allegato)

tenuto conto della necessità, oramai improcrastinabile, di garantire all'interno del proprio territorio la presenza del TSRM laddove si svolga **attività radiodiagnostica complementare**,

## ribadisce

il ruolo e le funzioni del professionista laureato in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (TSRM), a garanzia dell'ottimizzazione delle indagini e della correlata responsabilità nei confronti delle persone esposte. A tal proposito, si precisa che il TSRM:

per percorso formativo e attitudine, deve essere l'interlocutore qualificato nei confronti degli altri
medici specialisti che utilizzano in modo complementare la radiodiagnostica (a supporto
dell'attività clinica degli specialisti non radiologi), garantendo che le dosi dovute ad esposizioni
mediche siano mantenute al livello più basso compatibilmente con il raggiungimento di una
completa informazione diagnostica (D.Lgs.187/00);

E-mail: milano@pec.tsrm.org; milano@tsrm.org



Coordinamento
Collegi Professionali
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
Regione Lombardia

- deve essere sempre presente durante lo svolgimento di attività di radiodiagnostica complementare (valutazione degli aspetti tecnologici, tecnici e radioprotezionistici della procedura);
- detiene la specifica competenza per l'applicazione e il controllo delle procedure tecniche, precedentemente concordate con lo specialista responsabile dell'apparecchiatura e il fisico medico, in particolare su quelle utilizzate in modo complementare (chirurgiche, ortopediche, cardiologiche, etc.), secondo la normativa di riferimento.

La seguente nota per ribadire quanto, nel nostro Paese, il fenomeno dell'utilizzo improprio di figure professionali diverse dal TSRM in radiodiagnostica complementare sia oramai fuori ogni controllo mettendo a rischio la salute delle persone esposte e violando inoltre il campo proprio di attività e di responsabilità del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. L'attività riservata del TSRM germina, infatti, soprattutto dall'esigenza di garantire un uso ottimizzato delle tecnologie che espongono alle radiazioni ionizzanti, al fine di tutelare la collettività, previa acquisizione di uno specifico titolo universitario abilitante, certificante il possesso di specifiche competenze.

Per quanto su esposto lo scrivente invita le SS.VV ad un rapido e capillare accertamento sul possesso della necessaria abilitazione professionale da parte dei soggetti che in ambito medico utilizzano le apparecchiature radianti per l'attività radiodiagnostica complementare.

Si precisa infine che lo scrivente, nella funzione di Organo di vigilanza ausiliario dello Stato, si riserva di segnalare alle Autorità competenti (NAS, Servizio ispettivo, etc.) ogni eventuale caso di mancato rispetto della normativa nell'attività di radiodiagnostica complementare.

Il Presidente